

In allegato inoltro

Valutazioni in merito alle controdeduzioni presentate dalla Società proponente ICA.REN.DOS. in merito ai pareri espressi sia dal comune di Grotte di Castro che dalla Associazione "Amici della terra" Onlus

Mancini Caterini Antonio

Valutazioni in merito alle controdeduzioni presentate dalla Società proponente ICA.REN.DOS. in merito ai pareri espressi sia dal comune di Grotte di Castro che dalla Associazione "Amici della terra" Onlus, rileviamo i seguenti aspetti da confutare:

1) Fascia di rispetto dalla dimora storica Villa Caterini :La società proponente in sede di valutazione dell'impatto ambientale relativamente ai beni culturali presenti sul posto, riduce arbitrariamente la distanza prevista per legge (art.47,comma1,lettera a) del d.L.24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla legge 21 \04\2023 , n. 41) della fascia di rispetto prevista di almeno 500mt portandola a soli 100mt, quando l'attuale distanza del Sottocampo 1 dell'impianto da Villa Caterini (dimora storica censita nella rete delle dimore storiche del Lazio e "bene vincolato" dalla soprintendenza)è nel progetto attuale già' di soli 276 metri,e quindi fuori legge.

Va confutata anche l'interpretazione della proponente sulle fasce di rispetto di cui all'art. 20 co.8 DLgs 199/2021. La Società si appella al consueto argomento per cui il senso della norma non è quello di interdire le installazioni in una zona specifica, bensì di accelerare la procedura autorizzatoria ove gli impianti si collocino in aree idonee ai sensi della norma. In realtà tale argomento è demolibile attraverso un'interpretazione letterale della norma per cui la supposta accelerazione procedimentale ben potrebbe convivere con il divieto di installazioni nelle fasce di rispetto dai beni tutelati. Come dire che fuori dei beni tutelati si potrebbe beneficiare, ove riconosciuta, dell'idoneità *ex lege* e che, al contrario, nelle aree tutelate esiste un limite rappresentato dalle esigenze di protezione dei Beni sensibili. Quel limite vive non solo nello stretto perimetro del Bene ma anche nella fascia di rispetto prevista dal legislatore. Del resto questo è il significato, derivato dal diritto urbanistico, di *fascia di rispetto* nel governo del territorio.

Il principio è contenuto tra l'altro nelle stesse Linee guida che non vietano le fasce di rispetto ma che raccomandano che le stesse non siano prive di giustificazione (*...di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela - DM del 2010-*). Il chè da un lato significa che le fasce di rispetto sono destinate a tale finalità e che dall'altro sono definite dallo stesso legislatore i cui interventi nel tempo mostrano proprio tale filosofia. Lo studio del territorio preventivo , analitico ed accurato sui vincoli, imposto dal sistema - e prezioso per la valutazione di comparazione di cui si diceva sopra - serve a questo, così che i proponenti possano evitare tali aree al fine di avere cognizione preventiva della stessa possibilità di collocazione.

Del resto, la chiave interpretativa dell'art.20 co.8 del D.Lgs 199/2021 sopracitato non può che essere la seguente: le lettere di quel comma costituiscono i criteri per l'individuazione delle superfici delle aree idonee, ma una lettura limitata soltanto a queste vanificherebbe la *ratio* complessiva della disciplina, giacché la futura normativa statale dovrà invece individuare sia le aree idonee che quelle inidonee. Sarebbe come attribuire uno scopo

diverso al regime intertemporale e a quella definitivo, spezzando irragionevolmente una disciplina invece unitaria. Ciò è rafforzato dalla stessa previsione contenuta nella lettera c-quater che se fosse circoscritta alle sole aree idonee non avrebbe mai previsto una fascia di rispetto. **Quella fascia serve ad estendere la tutela dei Beni di cui al D.Lgs 42/2004**, tanto è vero che la prima parte della disposizione opera un espresso riferimento ad una valutazione di idoneità delle aree *“che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.”* Ma come non vi sono dubbi sul fatto che le aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali sono inidonee, lo stesso deve dirsi per quelle ricomprese nella fascia di rispetto, altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato una simile espressione.

La disposizione va quindi letta collegando sintatticamente e giuridicamente i due capoversi della lettera c-quater. Se nel primo, ovviamente, si escludono le aree tutelate dal Codice, nel secondo, ove si prevede la fascia di rispetto, non può che operare un'estensione della tutela di quelle aree. Fuori dalla fascia opera una valutazione di idoneità, mentre dentro invece si applica la tutela con esclusione delle installazioni.

Si segnala infine un riscontro, quanto meno indiretto, di tale ragionamento, in un sentenza del Consiglio di Stato ove si afferma:

“Con particolare riferimento al predetto Canale Fiume Grande, risulta che il progetto si colloca fuori dalla relativa fascia di rispetto ex lege di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 - come ammesso anche dalla parte appellante (cfr. p. 22 dell'appello) - mentre alla presente fattispecie non trova applicazione la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 20, comma, 8 lett. c-quater del d.lgs. 199/2021 che introduce una più ampia fascia di rispetto dal perimetro del bene paesaggistico tutelato.” Consiglio di Stato sez. IV, 08/09/2023, n.8235.

2)La proponente inoltre non da alcuna spiegazione in merito alla **sovrapposizione dell'impianto con il sentiero storico naturalistico denominato “sentiero dei briganti”** tracciato dalla regione Lazio e da questa mantenuto con uffici e relative spese presso la comunità montana della Tuscia alto laziale, tranne che giustificarlo con la mancata reperibilità presso i mezzi di informazione. Che il paesaggio intorno ad un percorso turistico così importante venga ad essere stravolto non viene preso in nessuna considerazione. Sta di fatto che i cavidotti previsti per il collegamento dell'impianto alla rete andranno a impattare direttamente con gli scavi per la messa in opera su un lungo tratto del sentiero dei briganti

interrompendolo e rendendolo impraticabile .Di tutto questo non si fa alcuna menzione nel progetto.

3)- circa la definizione di “impianto agrivoltaico” è illegittimo affermare la compatibilità aprioristica tra l'istanza presentata e la destinazione agricola dell'area soltanto perché l'impianto proposto è etichettato come "agrivoltaico". La mancata sottrazione di suolo agricolo, nonché la convivenza tra installazione ed attività agricola sono parametri che possono essere valutati soltanto a posteriori, attraverso un'istruttoria approfondita del progetto e dei risultati che lo stesso si prefigge.

Del resto anche la stessa giurisprudenza, riportata dalla società come favorevole a questa tipologia di progetti afferma invece che non è sostenibile che :

“ una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare - o comunque a ridurre fortemente - il consumo di suolo che limita l'utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l'agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari...” Consiglio di Stato sez. IV, 11/09/2023, n.8262.

Dunque l'agrivoltaico non ha un permesso implicito, ma deve essere valutato per quello che è e per quello che determina, nella prospettiva prevista dalla normativa.

4) Circa l'analisi del PTPR le controdeduzioni della Società si riferiscono al carattere non prescrittivo delle norme contenute nelle Tav. A del Piano; in realtà l'attenzione andrebbe concentrata sulla lettura del Paesaggio in relazione alla possibilità di installazione di impianti FER, secondo quanto prescrivono le linee guida adottate dalla Regione Lazio. Ed invero la DGR 390 del

7 giugno 2022 disciplina la compatibilità degli impianti di produzione di energia nei diversi paesaggi. In particolare, per quanto afferisce al passaggio naturale di continuità stabilisce che : “

Non sono consentiti gli impianti fotovoltaici compresi quelli integrati alle serre e alle pensiline per parcheggi. Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.”

Peraltro, la stessa configurazione dell'impianto che appare costruita ad arte circoscrivendo il perimetro dell'area del paesaggio naturale di continuità, svela alcuni punti di contatto con il paesaggio naturale, oggetto di massima tutela da parte del Piano paesaggistico che lo definisce descrivendo che “ ***Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d'uso agricolo. (PTPR – art.22)***” Sul punto: **cfr. Pag 44 SIA**

Se così è le argomentazioni della proponente non reggono al vaglio del Piano.

5) circa quanto asserito dalla proponente sull'impossibilità di stabilire divieti generalizzati alle installazioni, concludendo così che la DGR 171 del 12 maggio 2023 possa essere letta ed interpretata non in modo vincolante rispetto alla interdizione di installazioni nel viterbese, è possibile replicare sostenendone non solo il valore prescrittivo, ma anche la coerenza con i principi della materia. Peraltro, la sentenza citata dalla proponente a sostegno della sua tesi è la n. 9907 del 12 giugno 2023 con cui il TAR Lazio ha accolto un ricorso avverso il Decreto del Ministero della Cultura n. 172/2022 di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, di un'area di ben 5.000 ettari nella Regione Lazio. Cosa diversa è la DGR sopracitata che non appone alcun aprioristico divieto rispetto agli impianti, constatando piuttosto quello che appare a chiunque, e cioè che la provincia di Viterbo è ormai **satura di impianti FER**. La Società trascura infatti che proprio quella Delibera è stata censurata da una delle tante proponenti di impianti eolici nel viterbese e che, in quell'occasione, il TAR Lazio ha accolto le Ragioni dell'Ente pubblico (<https://www.tusciaweb.eu/2023/12/tar-ragione-alla-provincia-limpianto-eolico-montalto-castro-non-si-fara/>).

Se mai il *vulnus* della DGR potrebbe essere quello di riferirsi ai soli procedimenti oggetto di PAUR e non anche a quelli ove il Ministero risulti competente. Anche questa argomentazione, però, sarebbe facilmente superabile poggiando proprio sul concetto di *saturazione*, non certo applicabile *ad hoc* sulla base del tipo di procedimento autorizzatorio, bensì estensibile nella sua portata ai titoli di legittimazione alla costruzione ed esercizio di impianti nell'area vasta di Viterbo. La ratio è infatti quella di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati, non di vietarli. La strategia della proponente è quella di richiamare il divieto generalizzato per usufruire del noto *favor* legislativo e giurisprudenziale, ma non coglie nel segno poiché i deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle

fonti Fer sul territorio e **non la loro aprioristica opposizione**. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199/2021 ove si riferisce espressamente alla "massima porzione di suolo occupabile" dagli impianti.

Si segnala sul punto una recentissima sentenza del TAR Umbria:

Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo. T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613 .

Questo il testo centrale della pronuncia. Evidente e condivisibile, che fa seguito a tutte quelle pronunce che chiamano ad un filtro necessario e logico sulla valutazione del progetto e sulla collocazione nel territorio.

La ratio contenuta nella norma e le previsioni formulate non trovano dunque coerenza nelle affermazioni della proponente quando postula la cedevolezza dei principi citati di fronte al progetto, munito della unica forza di essere un impianto fer, come se questo consentisse una prevalenza a priori sugli altri valori, e come se non dovesse subire valutazioni di ponderazione ragionata e normativamente prevista tramite il principio di proporzionalità.

Del resto è un principio coerente con il sistema visto le stesse linee guida si prevede che "nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;"

6) circa l'assenza della VINCA la proponente richiama a sostegno della propria posizione una sentenza del Consiglio di Stato del 2017 (Sez IV 13 settembre 2017 n.4327) , addirittura antecedente rispetto alle linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza che risultano pubblicate in Gazzetta ufficiale il 28.12.2019. La stessa proponente non si avvede che in quella sentenza del Consiglio di Stato viene richiamato **il principio di precauzione** nella valutazione dell'incidenza ambientale dei progetti, che è proprio quello che si intende invocare anche in questa ipotesi specifica onde permettere una valutazione sferica del progetto proposto.

Antonio Mancini Caterini